

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la Decisione della Commissione C.E. del 25 novembre 2005, prot.4683;
- dichiarare ex art. 241 CE, illegittima e inapplicabile la lettera B, punto 12, e la lettera C, punto 2, della Scheda n. 19, allegata alla Decisione della Commissione del 23 Aprile 1997 (97/322/CE)
- condannare la Commissione alle spese di procedura.

**Motivi e principali argomenti**

La parte ricorrente ritiene che la decisione impugnata debba essere annullata per motivi analoghi a quelli sollevati nella causa T-418/05, Investire Partecipazioni/Commissione (GU C 22, del 28.1.06, p. 21).

**Ricorso presentato il 27 marzo 2006 — ESOTRADE/UAMI****(Causa T-103/06)**

(2006/C 121/30)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo***Parti**

*Ricorrente:* ESOTRADE S.A. (Madrid) [Rappresentante: avv. Jaime de Rivera Lamo de Espinosa]

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Antonio Segura Sánchez

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 10 gennaio 2006 nel procedimento R 217/2004-2, relativo al conflitto tra i marchi YOKANA/YOKONO;
- dichiarare registrabile il marchio comunitario n. 1 600 659, «YOKANA»;
- condannare l'opponente alle spese sia in questo procedimento, sia nei precedenti.

**Motivi e principali argomenti**

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

*Marchio comunitario richiesto:* Marchio figurativo «YOKANA» (domanda n. 1 600 659), per prodotti appartenenti alle classi 14, 18 e 25.

Titolare del marchio o segno fatto valere nel procedimento di opposizione: D. Antonio Segura Sánchez.

*Marchio o segno fatto valere nel procedimento di opposizione:* Marchi figurativi comunitario e spagnolo «YOKONO», per prodotti appartenenti alle classi 25 (n. 1 099 356) e 18, 25 e 39 (n. 336 750).

*Decisione della divisione d'opposizione:* Accoglimento parziale dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione per determinati prodotti delle classi 18 e 25.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* Errata applicazione dell' art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario.

**Ricorso presentato il 7 aprile 2006 — InterVideo/UAMI****(Causa T-105/06)**

(2006/C 121/31)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* InterVideo, Inc. (California, Stati Uniti) [Rappresentante: avv. K. Manhaeve]

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della Commissione di ricorso 31 gennaio 2006;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario interessato:* marchio figurativo «WinDVD Creator» per beni della classe 9 — domanda n. 4 106 936

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione degli artt. 4 e 7, n. 1, lett. b) e c), del Regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la Commissione di ricorso avrebbe erroneamente definito il pubblico interessato. Il pubblico interessato è, secondo la richiedente, il consumatore medio, e non l'utilizzatore di PC che ha familiarità con il linguaggio tipico informatico.